Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegato "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e del-l'articolo 82 del D.Lgs. 3.07.2017 n. 117

Repertorio N. 155870

Raccolta N. 20828

NOTAIO IN BRESCIA

Tufano

25122 Brescia - via F.lli Porcellaga, 3 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS), fraz. San Pancrazio, P.le Parroci Tonoletti,7 Tel. 030.37.75.199 - Fax 030.37.51.264 notaio@notaiotufano.it

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici ottobre duemilaventi.

14.10.2020

alle ore venti e trenta minuti.

In Manerbio, via San Martino n. 10.

Avanti a me dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'associazione non riconosciuta:

"Gocce di Solidarietà -

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale"

in breve denominabile anche:

Associazione "Gocce di Solidarietà - O.n.l.u.s.",

con sede in Manerbio, via Palestro n. 55/b, Codice Fiscale 97007370170 Partita I.V.A. 02571860986

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento dello statuto sociale al Codice del Terzo Settore; delibere inerenti e consequenti.

E' PRESENTE

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della predetta associazione, il signor:

SCIO dott. ENRICO, nato a Cremona il 10 aprile 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue. A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il costituito Presidente del consiglio direttivo, il quale,

CONSTATATO

- che, a norma dell'art. 7.4 del vigente statuto, la presente assemblea è stata ritualmente convocata in prima convocazione per il giorno 12.10.2020 alle ore 8,30 presso la sede dell'Associazione ed in seconda convocazione in questo luogo e per questi giorno ed ora mediante avviso inviato agli aderenti ed affisso nei locali della sede dell'Associazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno precedentemente descritto;
- che in questa sede sono presenti, in proprio o per regolari deleghe che restano acquisite agli atti dell'Associazione, numero 45 (quarantacinque) associati, corrispondenti al 54,22% (cinquantaquattro virgola ventidue per cento) circa degli associati aventi diritto al voto, come da elenco acqui-

REGISTRATO A

BRESCIA

IL 05/11/2020

N. 46675

SERIE 1T

€ 200,00

sito agli atti dell'Associazione ed allegato in copia al presente verbale sotto la lettera "A";

- che del Consiglio Direttivo sono presenti esso Presidente ed i Consiglieri signori Carbonini Costanzo, Baronchelli Giuseppe, Gelmini Maria Domenica, Cavagnini Giuseppina, Savio Lidia, Quadri Maria Elisabetta e Pini Giancarlo;
- che attualmente l'Associazione non è dotata di organo di controllo;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,
- che a norma dell'articolo 7 del vigente statuto per la validità delle riunioni dell'assemblea dei soci in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere stesse siano adottate a maggioranza dei voti se presenti almeno un decimo degli aventi diritto al voto.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza o rappresentanza di almeno 1/3 degli associati o dei voti e delibera sempre a maggioranza semplice;

- che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 101 del D.Lgs 3.07.2017 n. 117, "Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.";

VERIFICATA

l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed apre la discussione.

Prende per primo la parola il Presidente, il quale propone all'assemblea di apportare allo statuto dell'Associazione le modifiche volte ad adeguare lo stesso alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore.

Dopo esauriente discussione il presidente dell'assemblea mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea dell'Associazione non riconosciuta "Gocce di Solidarietà - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche Associazione "Gocce di Solidarietà - O.n.l.u.s.",

udita

la proposta del Presidente,

DELIBERA

di approvare un nuovo testo di statuto che regolerà d'ora in avanti la vita della associazione, al solo scopo di adeguare lo stesso alle disposizioni inderogabili contenute nel D.Lgs. 3.07.2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni."

- Il Presidente invita quindi i soci ad esprimere il proprio voto per alzata di mano.
- Al termine il Presidente dà atto che tale testo di deliberazione è stato approvato dall'assemblea con:
- il voto favorevole di 45 (quarantacinque) associati, corrispondenti al 100% (cento per cento) dei presenti, portatori del 54,22% (cinquantaquattro virgola ventidue per cento) dei voti complessivi dell'Associazione;
- l'astensione di 0 (zero) associati;
- il voto contrario di 0 (zero) associati.

A questo punto il presidente dell'assemblea mi chiede di allegare al presente verbale lo statuto aggiornato con le modifiche testè deliberate. A ciò aderendo io notaio allego tale testo sotto la lettera "B".


Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore ventidue e ventotto minuti.

L'intervenuto mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di 2 (due) fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su 6 (sei) pagine complete e su parte della settima, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore ventidue e trenta minuti.

FIRMATO: ENRICO SCIO

GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO



Articolo 1) Costituzione

 In ricordo di Tiziano e Giovanna è costituita l'Associazione Gocce di Solidarietà - Organizzazione di Volontariato - in breve denominabile anche "Associazione Gocce di Solidarietà ODV", di seguito l'Associazione.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

Articolo 2) Sede

1. L'Associazione ha sede in Manerbio.

Articolo 3) Oggetto e scopo

1. L'Associazione è libera e indipendente e persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri aderenti, svolge in favore di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione intende porre in essere:

- a) Interventi di solidarietà socio assistenziale ed economica a favore di minori, previlegiando i residenti in Manerbio, con gravi difficoltà familiari, prioritariamente a causa della perdita di uno o entrambi i genitori. Tali obiettivi sono e restano alla base dell'idea costitutiva e della testimonianza concreta che si vuole portare.
- b) Solidarietà socio-economica tra famiglie.
- c) Assistenza sociale.
- d) Beneficenza.
- e) Formazione

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Articolo 4) Patrimonio e entrate dell'Associazione

- Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- 2. Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
- L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- Quote di adesione annuali;
- Contributi pubblici e privati;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali:
- Entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- Rimborsi spese derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- Entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie è suumental rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- Entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del II. 1987 I 17/2017, nei limiti ex lege previsti;

Johns Se.

- Entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti:
- Ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.
- 4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi una tantum all'atto dell'adesione all'Associazione, nonché la quota annuale d'iscrizione, da parte di chi intende aderire alla Associazione.
- 5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
- 6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- 7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte
- 8. L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

Articolo 5) Fondatori e Soci dell'Associazione

- 1. Sono aderenti all'Associazione:
 - I fondatori dell'Associazione;
 - I soci dell'Associazione
- 2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso in ogni caso;
- 3. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa;
- 4. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza,
- 5. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione;
- 6. Chi intende aderire all'Associazione deve formulare richiesta scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
- 7. Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.
- 8. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
- 9. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
- L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti o delle persone degli aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza ini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3

S alue S

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinate o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

În ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6) Organi della Associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:
- L'assemblea degli aderenti all'Associazione;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- La Commissione consultiva, di promozione e di sostegno alle iniziative;
- L'organo di controllo.
- 2. L'elezione degli organi della Assemblea non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 7) Assemblea

- 1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
- 2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio Consuntivo e del bilancio Preventivo. Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e dell'Organo di controllo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e gli obiettivi ritenuti prioritari in tema di interventi;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- sollecita ed approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- si pronuncia su eventuali ricorsi avverso il provvedimento di dichiarazione di decadenza dei soci, formulato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.5 comma 9.
- 3. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere stesse siano adottate a maggioranza dei voti.
- 4. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. E' ammessa la convocazione d'urgenza mediante avviso almeno due giorni prima dell'adunanza stessa.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza o rappresentanza di almeno 1/3 degli associati o dei voti e delibera sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'espressione di astensione non si computa quale voto.

5. Nel caso di nomine o di conferimenti di incarichi la votazione avviene mediante scrutinio segreto con l'assistenza di due scrutatori. Le schede bianche e le nulle non si computano al fini del calcolo della maggioranza

E' data facoltà al Presidente di far ricorso, comunque, allo scrutinio segreto, nel caso in cui lo ritenga opportuno in relazione a questioni concernenti persone.

See S.

- 6. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.
- 7. L''Assemblea è presidente dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un componente del Consiglio Direttivo, appositamente delegato dal Presidente.
- 8. Gli avvisi di convocazione delle sedute assembleari e i relativi verbali delle delibere, vengono affissi all'albo dell'Associazione per dieci giorni consecutivi; ferma restando la facoltà di far ricorso ad ulteriori forme di pubblicità nel rispetto, comunque, della normativa in materia di privacy.

Articolo 8) Il Consiglio Direttivo

- 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 8 membri, compresì il les Presidente, il vice Presidente e il Tesoriere.
- 2. I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per due anni e sono rieleggibili.
- 3. Qualora per qualsiasi motivo la composizione del Consiglio Direttivo si riduca a due membri il Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.
- 4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato.
- 5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- 6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dalla Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti:
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti, nonché della Commissione Consultiva di Promozione e di Sostegno alle Iniziative;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
- Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.
- 7) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo, che giunga almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. E' ammessa la convocazione d'urgenza mediante avviso almeno 24 ore prima dell'adunanza stessa.
- 8) Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presiduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, oppure in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un altro membro del Consiglio Direttivo, appositamente delegato dal Presidente.
- 10) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.
- 11) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. L'espressione di astensione non si computa come voto.

Nel caso di nomine o di conferimenti di incarichi la votazione avviene mediante scrutinio segreto con l'assistenza di due scrutatori. Le schede bianche e le nulle non si computano ai fini del calcolo della maggioranza. E' data facoltà al Presidente di far ricorso, comunque, allo scrutinio segreto, nel caso in cui lo ritenga opportuno in relazione a questioni concernenti persone.

12) Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro 5.164,57, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 9) IL Presidente

- 1) Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.
- 2) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio

John D.

Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, con i limiti di materia e di valore stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

5) II. Presidente sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni e proposte della Commissione Consultiva, di Promozione e Sostegno alle Iniziative.

Articolo 10) Il Vicepresidente

1)Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 11) La Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative

- 1) La Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative è composta da un minimo di tre membri ad un massimo di otto, aderenti all'Associazione, tra i quali almeno un Consigliere, con la possibile partecipazione di persone esterne all'Associazione.
- 2) La Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative esplica le attribuzioni e i compiti affidatele dal Consiglio Direttivo e di propria iniziativa propone idee, progetti ed azioni al Consiglio Direttivo.
- 3) La Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative nomina un segretario che provvede alla stesura dei verbali delle riunioni che saranno affidati al Consiglio Direttivo e tenuti in copia dalla Commissione stessa.
- 4) Per le convocazioni delle adunanze della Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative, si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
- 5) I componenti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Articolo 12) Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 13) L'Organo di Controllo

- L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla legge.
 L'organo di Controllo è monocratico.
- L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.
- L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalle legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge.
- L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora previsto dalla legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

Articolo 14) Il Segretario del Consiglio Direttivo

- 1) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- 2) Il Segretario cura la tenuta del libro verbale delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e anche dei libri degli aderenti all'Associazione. Inoltre, ordina i verbali della Commissione Consultiva; di Promozione e

Sostegno alle Iniziative,

Articolo 15) Bilancio consuntivo e preventivo

1) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.

2) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

3) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 16) Avanzi di gestione

1) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 17) Scioglimento

1) In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuiti fra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dell'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazione dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Associazione Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 18) Clausola compromissoria

1) Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro unico nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio notarile di Brescia.

L'Arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

Articolo 19) Legge applicabile

1) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norma in materia di enti, contenute nel libro 1 del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

Articolo 20) Norma transitoria

1) Le disposizioni del presente statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

3

sele.